

1. aree libere per uso comune pari al 10% della superficie complessiva del campeggio;
2. ombreggiatura naturale delle aree pari al 10% della superficie complessiva sistemata a piazzole;
3. un dipendente addetto al ricevimento che parli almeno una lingua straniera;
4. una superficie media delle piazzole pari a 60 mq ed una superficie minima pari a 50 mq;
5. la pulizia delle installazioni igienico-sanitarie, non di uso comune, 2 volte al giorno, 4 nei mesi di luglio e agosto;
6. raccolta differenziata, smaltimento dei rifiuti solidi e pulizia degli appositi recipienti, almeno una volta al giorno;
7. almeno un wc di uso comune ogni 20 persone, una doccia chiusa ogni 30 ospiti, 1 lavabo, con specchio e appoggio, ogni 20 persone, 1 lavello per stoviglie, con scolapiatti e gocciolatoio ogni 50 ospiti, 1 lavatoio per panni ogni 60, erogazione di acqua calda in almeno il 30% delle docce chiuse;
8. un banco bar;
9. un'area gioco per bambini;
10. un sistema di custodia di valori in cassaforte.

Quanto al regime sanzionatorio richiamiamo a titolo esemplificativo alcune prescrizioni a norma dell'art. 42 legge della Regione Toscana n. 42 del 2000:

1. per l'esercizio dell'attività di campeggio senza la preventiva denuncia di inizio attività, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 600,00 euro a 3.600,00 euro;
2. per la mancata fornitura dei servizi previsti per il tipo di classificazione è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro (art. 42 legge della Regione Toscana n. 42 del 2000);
3. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 1.800,00 euro:
 - a. chi pubblicizzi, mediante qualsiasi mezzo, un livello di classificazione della propria struttura superiore a quello posseduto;
 - b. chi, essendosi verificate le condizioni per una classificazione a livelli inferiori della propria struttura, ometta di dichiarare tale circostanza in occasione della comunicazione annuale dei prezzi ai sensi del titolo II, capo IV della legge regionale citata;
 - c. chi doti i locali e gli spazi destinati all'alloggio dei clienti con un numero di posti superiore a quello comunicato con la denuncia di inizio attività;
4. in caso di reiterazione di una delle violazioni previste dall'articolo in esame, nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.

Il potere di vigilanza nonché il relativo potere sanzionatorio per gli aspetti sopra elencati spetta al Comune e alla Provincia, nell'ambito delle rispettive competenze. La Provincia in particolare ha di regola competenza su tutto ciò che riguarda la classificazione, le tariffe applicate.

Proprio con riguardo al regime sanzionatorio si vuole evidenziare un particolare profilo: la mancanza di uniformità tra le diverse normative regionali, alcune peraltro particolarmente datate, specie se teniamo conto dei tempi di evoluzione del settore turistico (legge della Regione Calabria n. 28 del 1986).

Il decentramento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni (conseguito alla riforma del titolo V della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3 del 2001) doveva consentire una focalizzazione della politica sui bisogni del territorio, rafforzare i fattori di competizione e di mercato nella gestione dei servizi pubblici.

In realtà non solo tali obiettivi non sembrano del tutto raggiunti, ma le carenze del settore sono state aggravate dalla mancanza di uniformità della normativa a livello nazionale.

Il regime sanzionatorio costituisce in parte indice di questa frammentarietà dell'azione politica.

Alcuni esempi

L'articolo 21 della legge Regione Abruzzo n. 16 del 2003 prevede per l'esercizio non autorizzato dell'attività di campeggio la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro e l'immediata chiusura dell'attività.

Per la stessa fattispecie la Regione Lazio (articoli 28-31 della legge regionale n. 13 del 2007) prevede la sanzione da 5.000 a 10.000 euro, oltre la chiusura immediata dell'esercizio.

Per la mancata esposizione dell'autorizzazione e dei prezzi applicati, il titolare o gestore di un campeggio in Abruzzo è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 100,00 a 500,00 Euro.

Nella Regione Lazio per la stessa violazione è invece prevista la sanzione da 500,00 a 2.000,00 euro.

È soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da 500,00 a 1.500,00 Euro il titolare o gestore di un campeggio in Abruzzo che:

- a. attribuisce al proprio esercizio, mediante scritti, stampati o altri mezzi, dotazioni, caratteristiche e classificazione diverse da quelle approvate;
- b. pratica e/o espone prezzi superiori a quelli dichiarati.

Per la prima violazione, la Regione Lazio prevede la sanzione amministrativa da 1.000 a 5.000 euro, per la seconda quella da 500,00 a 5.000,00 euro.

La Regione Abruzzo trascura di sanzionare tutta una serie di fattispecie espressamente rilevanti sotto il profilo della censurabilità, per la Regione Lazio. Ad esempio la mancata esposizione dell'apposito cartello indicante il percorso antincendio comporta la sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro.

Sanzioni di entità notevolmente diversa a fronte dello stesso obbligo.

Fattispecie sanzionate in alcune Regioni, ma non in altre.

Normative e regolamenti che si accavallano, alimentando un sistema farraginoso.